



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCE DI PISTOIA E PRATO



PROTOCOLLO D'INTESA TERRITORIALE PER LA SICUREZZA NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

TRA

Prefettura-UTG di Pistoia

Confcommercio Imprese per l'Italia delle province di Pistoia e Prato

Confesercenti Pistoia

Confartigianato Imprese Pistoia

RAVVISATA la necessità di rafforzare il livello di prevenzione dell'illegalità e delle situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria dei gestori dei locali di pubblico intrattenimento e di valorizzare i comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità;

VISTO l'art. 21-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il quale prevede l'individuazione di specifiche misure finalizzate ad una più efficace prevenzione degli atti illeciti e delle situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, da attuarsi mediante la cooperazione tra i gestori degli esercizi pubblici e le forze di polizia con la sottoscrizione di apposite intese tra la Prefettura e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a cui i singoli esercenti possono aderire alle condizioni stabilite nelle stesse intese sottoscritte;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 21 gennaio 2025 e le relative allegate «Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici»,

RITENUTA importante la valorizzazione delle forme collaborative e di cooperazione con i gestori degli esercizi pubblici al fine di promuovere comportamenti virtuosi in grado di rafforzare il livello della prevenzione e della sicurezza all'interno e nelle aree immediatamente adiacenti ai locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa



Art. 1

Integrazione delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2

Impegni delle organizzazioni di categoria

Le organizzazioni di categoria si impegnano a:

- a. promuovere presso i propri associati la diffusione dei contenuti del protocollo ed a sensibilizzare gli stessi alla collaborazione attiva con le autorità pubbliche;
- b. promuovere verso i propri associati l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno dei locali gestiti dagli associati stessi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Potrà essere valorizzato il collegamento dei predetti apparati, ove esistenti ed ove compatibili, con le piattaforme della videosorveglianza comunale
- c. promuovere l'osservanza delle normative vigenti da parte dei gestori associati al fine di prevenire situazioni di rischio o di comportamenti non conformi alle norme vigenti.

Art. 3

Impegni dei gestori e degli operatori aderenti al Protocollo.

I gestori e gli operatori del settore aderenti al presente Protocollo si impegnano a:

- a) segnalare tempestivamente alle forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- b) collaborare con le forze di polizia segnalando tempestivamente ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di persone in occasione di eventi e iniziative di particolare richiamo e ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- c) assicurare fattiva collaborazione con le forze di polizia in occasione di particolari eventi che presentino accentuati profili di rischio, ovvero in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi;
- d) mantenere in stato di efficienza i sistemi di videosorveglianza esistenti e, nel caso non presenti, procedere all'installazione di nuovi sistemi, eventualmente anche all'esterno dell'esercizio, gestiti dai titolari degli esercizi stessi, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite dalla vigente legislazione in materia di controllo dei lavoratori, nonché a tutela della privacy;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCE DI PISTOIA E PRATO



- e) garantire un'adeguata illuminazione delle aree in cui si svolge l'attività economica anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale;
- f) rispettare le normative che disciplinano l'attività economica, incluse le disposizioni fiscali e quelle relative all'occupazione del suolo pubblico;
- g) rispettare le disposizioni di legge sulla somministrazione ed il consumo sul posto di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle ore 07.00, di cui all'art. 145-bis della Legge n. 125/2001 ed assicurare il rispetto delle ordinanze comunali in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- h) affiggere in modo ben visibile all'interno del locale e pubblicizzare sugli eventuali canali social utilizzati le regole il "Codice di condotta dell'avventore", di cui all'allegato 1, contenente le regole di comportamento da osservarsi all'interno del locale;
- i) adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare attenzione ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di intrattenimento avendo cura di identificare i minori stessi rispettando le previsioni di cui all'art. 9-quater del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. A tal fine potrà essere prevista l'apposizione di un timbro da applicare su una parte ben visibile del corpo del minorenne di un timbro ad inchiostro lavabile al fine di favorirne l'individuazione, alla stregua di quanto già in uso nei locali da ballo.

Art. 4

Impegni dei gestori degli esercizi pubblici nei quali è autorizzato lo svolgimento di spettacoli e intrattenimenti

Oltre agli impegni di cui al precedente articolo tale categoria di operatori dovrà:

- a) prevedere l'impiego, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste dall'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi);
- b) individuare un "referente della sicurezza per il locale". Tale figura, il cui nominativo deve essere tempestivamente comunicato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed alla Questura, dovrà fungere da privilegiato punto di contatto con le forze di polizia, soprattutto per l'adempimento degli oneri informativi "attivi" (comunicazione di eventi particolari in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone in grado di incidere sull'ordinario svolgimento dell'attività del locale) e "passivi" (gli organi di polizia potranno rivolgersi direttamente al referente per acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati);
- c) segnalare eventuali situazioni di "abusivismo" nel settore a tutela della sicurezza pubblica e del rispetto dei principi di leale concorrenza.



Art. 5

Meccanismi premiali per gli operatori “virtuosi”

In attuazione di quanto previsto dall'art. 21-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il Questore potrà tenere conto dell'adesione al presente Protocollo d'intesa da parte dei gestori di esercizi pubblici e del puntuale e integrale rispetto degli impegni in esso assunti, nell'ambito delle valutazioni relative all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

L'assunzione degli impegni di cui ai precedenti articoli e l'adozione di comportamenti gestionali improntati a responsabilità e collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza potrà costituire elemento di valutazione positivo.

Art. 6

Impegni delle Istituzioni

La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo sovrintende, in un rapporto di dialogo con i responsabili delle Organizzazioni di categoria aderenti, alla gestione del Protocollo ed esercita l'alta vigilanza sull'attuazione di quanto ivi previsto. Può convocare in ogni tempo le Organizzazioni stesse e i relativi associati anche in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto.

La Prefettura si impegna a stimolare l'intensificazione dei controlli finalizzati a far emergere ogni caso di abusivismo commerciale dalla cui presenza possa nascere pregiudizio per la sicurezza.

Semestralmente, ovvero quando se ne ravvisi l'esigenza, sarà svolta una verifica dello stato di attuazione del Protocollo, i cui esiti saranno esaminati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica o in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle forze di polizia.

Art. 7

Adesione al Protocollo

I gestori di esercizi pubblici interessati ad aderire al presente Protocollo potranno manifestare formalmente il proprio interesse tramite le associazioni di categoria a cui sono iscritti firmatarie dell'accordo mediante il modulo di adesione di cui all'allegato 2.

Le stesse trasmetteranno il modulo di adesione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo e alla Questura.

L'adesione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida allegate al decreto ministeriale 21 gennaio 2025.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCE DI PISTOIA E PRATO



Art. 8

Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha durata di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato alla scadenza fatte salve nuove norme o disposizioni che determinino esigenze di integrazioni o modifiche.

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia

Confcommercio Imprese per l'Italia delle province di Pistoia e Prato

Confesercenti Pistoia

Confartigianato Imprese Pistoia



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia



Allegato 1

CODICE DI CONDOTTA DELL'AVVENTORE

AVVISO ALLA CLIENTELA

(Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale)

I signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno, nonché all'uscita e all'esterno, si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti, conformemente al D.M. 6 ottobre 2009, da parte del personale all'uopo autorizzato.

Non è consentito:

- introdurre all'interno del locale armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, ferma restando la disciplina delle armi
- utilizzare all'interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti al *capsicum*;
- introdurre nel locale sostanze stupefacenti;
- introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all'interno del medesimo locale;
- utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendi e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;
- impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;
- abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni e altri rifiuti in genere;
- adottare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica;
- accedere ai locali quando si è in evidente stato di ebbrezza;
- introdurre nel locale artifici pirotecnici o sostanze infiammabili di qualsivoglia tipologia che possano rappresentare un pericolo d'incendio.

La violazione delle predette regole potrà integrare un motivo di legittimo rifiuto, da parte dell'esercente, di erogazione della prestazione richiesta (art. 187 del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCE DI PISTOIA E PRATO



Allegato 2

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E DI ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

PREMESSO che la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia e le Associazioni di categoria degli esercenti pubblici maggiormente rappresentative hanno stipulato, in data 15/07/2026, il Protocollo d'intesa denominato *Protocollo d'intesa territoriale per la sicurezza negli esercizi pubblici*.

CONSIDERATO che l'art. 7 del Protocollo ne prevede l'adesione da parte dei gestori di esercizi pubblici interessati, con la conseguente assunzione degli impegni ivi previsti, di cui agli artt. 3 e 4.

il sig. _____

nato a _____ il _____

rappresentante legale della società _____

titolare/gestore dell'esercizio denominato _____

con sede a _____

in via _____ n. _____

recapiti:

pec _____ mail _____

tel. _____

SI IMPEGNA A

- a) segnalare tempestivamente alle forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- b) collaborare con le forze di polizia segnalando tempestivamente ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di persone in occasione di eventi e iniziative di particolare richiamo e ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l'ordine e la sicurezza pubblica;



- c) assicurare fattiva collaborazione con le forze di polizia in occasione di particolari eventi che presentino accentuati profili di rischio, ovvero in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate vicinanze degli esercizi;
- d) procedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza, anche all'esterno dell'esercizio, gestiti dai titolari degli esercizi stessi, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;
- e) garantire un'adeguata illuminazione delle aree in cui si svolge l'attività economica anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale;
- f) rispettare le normative che disciplinano l'attività economica, incluse le disposizioni fiscali e quelle relative all'occupazione del suolo pubblico;
- g) rispettare le disposizioni di legge sulla somministrazione ed il consumo sul posto di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle ore 07.00, di cui all'art. 145-bis della Legge n. 125/2001 ed assicurare il rispetto delle ordinanze comunali in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- h) affiggere in modo ben visibile all'interno del locale e pubblicizzare sugli eventuali canali social utilizzati le regole il "Codice di condotta dell'avventore", di cui all'allegato 1, contenente le regole di comportamento da osservarsi all'interno del locale;
- i) adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare attenzione ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di intrattenimento avendo cura di identificare i minori stessi rispettando le previsioni di cui all'art. 9-quater del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. A tal fine potrà essere prevista l'apposizione di un timbro da applicare su una parte ben visibile del corpo del minorenne di un timbro ad inchiostro lavabile al fine di favorirne l'individuazione, alla stregua di quanto già in uso nei locali da ballo.

OVE NEL LOCALE SI SVOLGANO SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI SI IMPEGNA ANCHE A

- a) prevedere l'impiego, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste dall'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi);
- b) individuare un "referente della sicurezza per il locale". Tale figura, il cui nominativo deve essere tempestivamente comunicato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed alla Questura, dovrà fungere da privilegiato punto di contatto con le forze di polizia, soprattutto per l'adempimento degli oneri informativi "attivi" (comunicazione di eventi particolari in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone in grado di incidere sull'ordinario svolgimento dell'attività del locale) e "passivi" (gli organi di polizia potranno rivolgersi



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCE DI PISTOIA E PRATO



direttamente al referente per acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati);

- c) segnalare eventuali situazioni di "abusivismo" nel settore a tutela della sicurezza pubblica e del rispetto dei principi di leale concorrenza.

Il sig. _____

titolare dell'esercizio denominato _____

Data